

**ALLEGATI**

All. 1

## I M M O B I L I - GESTIONE SPECIALE SPEDIZIONIERI DOGANALI

UBICAZIONE DEGLI IMMOBILI	Consistenza al 01/01/2009	Aumenti (Plusvalore su vendita)	Diminuzioni	Consistenza al 31/12/2009	Totale amm.to al 31/12/2009	Valutazione corrente 2009
Genova - P.zza Cavour, 15/16.....	152.441,50	0,00	0,00	152.441,50	91.088,23	476.100,00
Mestre (VE) - C.so del Popolo 86/d int.4.....	126.015,48	0,00	0,00	126.015,48	75.827,84	185.250,00
Milano - Via Valtellina, 20 .....	117.011,23	0,00	0,00	117.011,23	70.409,63	306.900,00
Roma - Via Scarperia, 33 - Pal. A.....	1.744.121,74	0,00	0,00	1.744.121,74	1.042.825,54	5.745.000,00
Roma - Via Scarperia, 33 - Pal.B.....	2.828.452,88	0,00	0,00	2.828.452,88	1.696.914,18	5.789.000,00
Roma - Via Sardegna,14 - int.3.....	684.122,34	0,00	0,00	684.122,34	411.659,88	1.272.000,00
Roma - V.le R.Margherita, 19/21.....	694.748,15	0,00	0,00	694.748,15	418.053,74	2.179.000,00
Roma - Via Torino 135-135a/b, 136.....	982.653,67	0,00	0,00	982.653,67	591.296,36	2.944.000,00
Roma - Via del Viminale, 47.....	188.583,14	0,00	0,00	188.583,14	113.476,91	137.000,00
Roma - Via Salaria 254/256/258.....	1.155.622,17	0,00	0,00	1.155.622,17	695.377,43	702.000,00
Roma - Via Litta Modignani 41/43, 45/47, 61/63, 65/67, 38.....	1.424.862,11	0,00	0,00	1.424.862,11	857.388,33	1.955.000,00
Roma - Via del Viminale, 43-int.1;2.....	433.597,98	0,00	0,00	433.597,98	252.570,45	1.983.000,00
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>10.532.232,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.532.232,39</b>	<b>6.316.888,52</b>	<b>23.674.250,00</b>

Al. 2

## SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2009				CONSUNTIVO 2008 (dato economico)	VARIAZIONI
	impegnate (1)	meno: rateo al 31/12/2008 (2)	più: rateo al 31/12/2009 (3)	Totale (dato economico) (4=1-2+3)		
Spese per prestazioni istituzionali:	31.202.419,20	0,00	0,00	31.202.419,20	30.310.797,57	891.621,63
- Rate di pensione lorde.....	29.808.484,88	0,00	0,00	29.808.484,88	28.612.841,80	1.195.643,08
- Indennità di buonuscita.....	1.393.934,32	0,00	0,00	1.393.934,32	1.697.955,77	-304.021,45
a detrarre:						
- Somma aggiuntiva al trattamento minimo (art. 70, co. 7, L. 388/2000).....	464,82	0,00	0,00	464,82	154,94	309,88
- Onere per l'applicazione in misura intera della perequazione (L. 127/2007).....	27.437,00	0,00	0,00	27.437,00	12.948,00	14.489,00
Totale delle detrazioni .....	27.901,82	0,00	0,00	27.901,82	13.102,94	309,88
Prestazioni istituzionali a carico della Gestione .....	31.174.517,38	0,00	0,00	31.174.517,38	30.297.694,63	876.822,75

## INVESTIMENTI PATRIMONIALI DI PERTINENZA DELLA GESTIONE SPECIALE SPEDIZIONIERI DOGANALI

		Consuntivo 2009	Consuntivo 2008	Variazioni
<b>B</b>	<b>COSTO DELLA PRODUZIONE</b>			
B.06	<b>COSTI PER ACQUISTO MATERIE PRIME, SUSSIDIARI, CONSUMI E MERCI</b>			
	Spese di assicurazione	-69,00	-63,00	-6,00
	Compensi alla società per la gestione del patrimonio immobiliare da reddito di proprietà dell'Istituto	-57.868,00	-57.868,00	0,00
B.10	<b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>			
	Ammortamento immobili	-210.644,63	-210.644,63	0,00
B.14	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>			
	Spese d'amministrazione	-24.556,00	-98.090,00	73.534,00
	Oneri per il trasferimento allo Stato delle economie derivanti dalla riduzione degli stanziamenti per spese d'amministrazione.	-352,97	0,00	-352,97
	Assegnazione al fondo di liquidazione portieri e pulitori stabili da reddito	-2.157,34	-2.238,12	80,78
	Spese di gestione e vendita immobili già cartolarizzati	-34,26	0,00	-34,26
	<b>Totale costo della produzione</b>	<b>-295.682,20</b>	<b>-368.903,75</b>	<b>73.221,55</b>
<b>C</b>	<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>			
C.16	<b>ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>			
	Utile netto derivante dalla gestione IGEI del patr. immobiliare da reddito (all. 3/bis)	509.219,37	553.792,89	-44.573,52
	<b>Totale proventi ed oneri finanziari</b>	<b>509.219,37</b>	<b>553.792,89</b>	<b>-44.573,52</b>
<b>F</b>	<b>IMPOSTE D'ESERCIZIO</b>			
F.01	<b>IMPOSTE DELL'ESERCIZIO</b>			
	Oneri tributari ed IRAP	-1.082,20	-4.261,32	3.179,12
	Assegnazione al fondo imposte	-198.145,74	-199.820,16	1.674,42
	<b>Totale imposte dell'esercizio</b>	<b>-199.227,94</b>	<b>-204.081,48</b>	<b>4.853,54</b>
	<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>	<b>14.309,23</b>	<b>-19.192,34</b>	<b>33.501,57</b>

## GESTIONE PATRIMONIALE SOCIETA' IGEI

DESCRIZIONE	Consuntivo 2009	Consuntivo 2008	Variazioni
<b>PROVENTI :</b>			
- Affitti	860.659,58	788.062,62	72.596,96
- Recupero di spese varie	95.634,42	97.752,36	-2.117,94
- Entrate varie	673,78	3.854,54	-3.180,76
<b>TOTALE PROVENTI</b>	<b>956.967,78</b>	<b>889.669,52</b>	<b>67.298,26</b>
<b>SPESE:</b>			
- Spese di manutenzione	127.314,35	52.684,59	74.629,76
- Spese di conduzione.	130.127,31	111.719,79	18.407,52
- Spese di custodia	44.721,07	35.997,63	8.723,44
- Imposta comunale sugli immobili	94.034,26	92.893,89	1.140,37
- Spese diverse	51.551,42	42.580,73	8.970,69
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>447.748,41</b>	<b>335.876,63</b>	<b>111.871,78</b>
<b>UTILE NETTO</b>	<b>509.219,37</b>	<b>553.792,89</b>	<b>-44.573,52</b>

PAGINA BIANCA

## APPENDICE

### EVOLUZIONE LEGISLATIVA E NORMATIVA

Ai fini dei riflessi sulla Gestione speciale spedizionieri doganali, per l'anno 2009, si richiama la legge 16 luglio 1997, n.230, recante disposizioni concernenti la soppressione del Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali.

L'articolo 1 del provvedimento, dopo aver disposto la soppressione, a decorrere dal primo gennaio 1998, del fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali istituito con la legge 22 dicembre 1960, n.1612, stabilisce che dalla suddetta data resta confermata l'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, degli spedizionieri doganali assunti con contratto di lavoro subordinato dal primo gennaio 1998; sono iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335: gli spedizionieri doganali non vincolati da rapporto di impiego già iscritti al Fondo alla data di soppressione del medesimo; gli spedizionieri doganali iscritti nell'albo nazionale successivamente alla data di soppressione del Fondo stesso.

Il successivo articolo 2 stabilisce, per gli spedizionieri doganali già iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i titolari di posizioni assicurative presso il soppresso Fondo ancorchè cancellati dal fondo medesimo con diritto a prestazione differibile, nonché per i soggetti iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n.335, la conservazione della quota di pensione maturata sulla base delle anzianità contributive acquisite presso il Fondo al 31 dicembre 1997 e l'erogazione della quota medesima da parte dell'INPS secondo la tabella A, sezione uomini, allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503, in aggiunta ai trattamenti pensionistici maturati sulla base delle anzianità acquisite presso le gestioni dell'assicurazione generale obbligatoria di rispettiva competenza e delle normative vigenti per tali gestioni.

Lo stesso articolo 2 dispone, per le modalità di attribuzione e di calcolo dell'indennità di buonuscita, l'applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera A), n.4, della legge 28 novembre 1996, n.608. Tale norma, che trova applicazione dal primo gennaio 1998, prevede, ai fini del predetto calcolo, la valutazione delle sole anzianità maturate al 31 dicembre 1993 e la liquidazione dell'importo dell'indennità di buonuscita al conseguimento delle prestazioni pensionistiche, non prima, comunque, della maturazione del requisito di età per il diritto alla pensione ordinaria a carico del Fondo. All'importo dell'indennità di buonuscita, maturato al 31 dicembre 1993, si applicano le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 2120 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n.297.

L'articolo 3 stabilisce che i trattamenti pensionistici ordinari, di invalidità e ai superstiti a carico del soppresso Fondo sono erogati



dall'INPS, e che per il pagamento delle pensioni in essere nonché per l'erogazione delle menzionate quote pensionistiche e delle indennità di buonuscita è istituita nell'ambito dell'INPS una apposita gestione speciale ad esaurimento.

Peraltro, la piena attuazione dei compiti che la predetta legge assegna all'Istituto ha richiesto la preliminare risoluzione delle questioni di seguito indicate, che è stata fornita dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Tra le prestazioni che l'INPS deve erogare a carico della gestione speciale ad esaurimento, istituita dall'articolo 3 della legge n.230/1997, sono previste, oltre alle pensioni "in essere" a carico del soppresso Fondo (articolo 3, comma 1), le "quote aggiuntive" di pensione disciplinate dall'articolo 2 e le "indennità di buonuscita" (articolo 3, comma 2).

L'articolo 2 della legge n.230 prevede l'erogazione della "quota di pensione maturata sulla base dell'anzianità acquisita presso il Fondo al 31 dicembre 1997, secondo la tabella A, sezione uomini, allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503".

Le norme riguardanti detto pensionamento ordinario nell'ambito del soppresso Fondo (articolo 25 del Regolamento e articolo 2, comma 1, lettera A, numero 3, del decreto legge 1° settembre 1996, n.510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.608) richiedevano per il pensionamento di vecchiaia, oltre al requisito dell'età, un'anzianità assicurativa non inferiore a 20 anni.

Per quota di pensione maturata al 31 dicembre 1997 deve intendersi anche quella derivante da un'anzianità di iscrizione al Fondo inferiore a 20 anni, secondo quanto precisato, a suo tempo, dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale indipendentemente dalla cancellazione all'albo professionale.

In ordine all'importo della quota da liquidare con decorrenza successiva al 31 dicembre 1997, l'articolo 2 della legge n.230 stabilisce che la "quota" maturata alla predetta data è "conservata" e che la stessa è erogata al compimento del requisito di età (65° dal 1° gennaio 2000) "in aggiunta ai trattamenti pensionistici maturati sulla base delle anzianità acquisite presso le gestioni dell'assicurazione generale obbligatoria di rispettiva competenza e delle normative vigenti per tali gestioni".

Sulla base di parere ministeriale l'espressione utilizzata dal legislatore nel citato articolo 2 (la quota "è conservata"), non implica la

crystallizzazione dell'importo così come calcolato alla predetta data del 31 dicembre 1997.

Il sistema di aumenti a titolo di perequazione automatica delle prestazioni a carico del Fondo degli spedizionieri doganali non è più disciplinato dal Regolamento del soppresso Fondo ma dall'articolo 2, comma 1, del decreto legge 1° ottobre 1996, n.510, convertito, con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n.608.

I periodi assicurativi coperti da contribuzione presso il Fondo soppresso possono essere ricongiunti secondo le regole generali vigenti presso la gestione previdenziale di appartenenza, non disponendo diversamente la legge di soppressione in esame.

Per le modalità di attribuzione e di calcolo dell'indennità di buonuscita, l'articolo 2 della legge n.230 dispone che si applica quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera A), numero 4), del decreto legge 1° ottobre 1996, n.510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.608.

La richiamata disposizione della legge n.608 stabilisce, tra l'altro, che "con decorrenza 1° gennaio 1994 cessano di maturare le anzianità utili ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita prevista dall'articolo 32 del Regolamento del Fondo" e che l'importo di tale indennità, "maturata al 31 dicembre 1993, viene liquidato al conseguimento delle prestazioni pensionistiche e, comunque, non prima della maturazione del requisito di età per il diritto alla pensione ordinaria a carico del Fondo. All'importo dell'indennità di buonuscita, maturato al 31 dicembre 1993, si applicano le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 2120 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n.297".

Al riguardo il Ministero del lavoro ha confermato che, per effetto dell'ulteriore richiamo presente sulla citata norma della legge n.608, per il calcolo dell'indennità di buonuscita dovranno applicarsi "le modalità di rivalutazione dell'indennità stabilita dall'articolo 2120 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n.297".

Poiché la legge n.230 non menziona l'istituto del riscatto dell'anzianità pregressa (anteriore alla data di istituzione dell'Albo professionale) previsto dall'articolo 37 del Regolamento del soppresso Fondo, si poneva la questione se tale istituto continui a trovare applicazione successivamente al 31 dicembre 1997 e, in caso positivo, con quali modalità e come il riscatto dovesse essere operato.

Al riguardo il Ministero del lavoro ha ritenuto che la facoltà di riscattare, ai fini del computo dell'anzianità pensionabile, i periodi di possesso della patente di spedizioniere doganale anteriore al 1° luglio 1965, in quanto "non più richiamata dalla legge n.230, sia venuta a cessare con la soppressione del Fondo".

Lo stesso Ministero del lavoro e della previdenza sociale, cui era stata sottoposta la questione riguardante i soggetti che, per effetto della legge 16 luglio 1997, n.230, di soppressione del Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali erano rimasti scoperti di tutela in materia di pensionamento di invalidità in quanto iscritti alla Gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n.335/1995, nella quale non hanno ancora maturato i richiesti requisiti per la pensione di invalidità, ha espresso parere favorevole sull'applicabilità della normativa regolamentare in materia di pensionamento di invalidità degli iscritti al soppresso Fondo.

Il predetto Dicastero ha precisato, peraltro, che trattandosi di prestazioni ricomprese nell'ambito della tutela concessa alla categoria dal predetto provvedimento di legge, i relativi oneri finanziari dovranno trovare capienza negli stanziamenti già iscritti nell'apposito gestione a esaurimento istituito presso l'INPS.

In materia di perequazione automatica delle pensioni, si cita l'articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n.448, il quale prevede che con effetto dal 1° gennaio 1999, il meccanismo di rivalutazione delle pensioni si applica per ogni singolo beneficiario in funzione dell'importo complessivo dei trattamenti corrisposti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle relative gestioni per i lavoratori autonomi nonché dei fondi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi della medesima e dei fondi integrativi ed aggiuntivi di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n.449.

L'aumento della rivalutazione automatica dovuto in applicazione della citata norma viene attribuito, su ciascun trattamento, in misura proporzionale all'ammontare del trattamento da rivalutare rispetto all'ammontare complessivo.

Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 19 novembre 2009, emanato di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha quindi stabilito la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2009, nella misura del 3,2%.

A conclusione della presente disamina si fa presente che l'art. 43-bis del D.L. n. 207/2008, introdotto in sede di conversione dalla L. n. 14/2009, ha posto in liquidazione i patrimoni separati delle operazioni

di cartolarizzazione di cui ai decreti 18.12.2001 e 21.11.2002 del Ministro dell'economia e delle finanze.

I beni immobili che alla data dell'1.3.2009 risultavano di proprietà della Società cartolarizzazione immobili pubblici srl (SCIP) sono stati trasferiti, dalla medesima data, agli enti originariamente proprietari.

Il trasferimento degli immobili della prima cartolarizzazione ("SCIP 1") è stato effettuato senza versamento di corrispettivo mentre per quelli della seconda operazione ("SCIP 2") è stato previsto un corrispettivo pari al valore degli immobili così come determinato dall'Agenzia del territorio, ai sensi del co. 4 del predetto articolo.

Il corrispettivo è versato al netto dell'eventuale maggior valore così come determinato dall'Agenzia del territorio.

La disposizione in questione, inoltre, indica le modalità per la definizione dei rapporti finanziari tra gli enti proprietari degli immobili trasferiti e la SCIP e prevede che, dopo il trasferimento degli immobili, gli enti possano procedere alla vendita diretta degli stessi.

Alla Gestione speciale spedizionieri doganali non sono stati, peraltro, retrocessi immobili già cartolarizzati.

**Istituto Nazionale della Previdenza Sociale**

**Fondo speciale per i trattamenti a favore  
del personale delle Ferrovie dello Stato Spa  
Art. 43 della legge 23/12/1999, n. 488**

**Rendiconto dell'anno 2009**

PAGINA BIANCA

### Relazione del Direttore generale

Il bilancio consuntivo per l'anno 2009 della Gestione, redatto secondo gli schemi allegati al D.P.R. n°97 del 27 febbraio 2003, è composto dallo Stato Patrimoniale e dal Conto Economico; quest'ultimo è redatto in forma "scalare", in conformità agli schemi dei bilanci delle aziende che seguono la normativa civilistica, per evidenziare i risultati intermedi della gestione.

Prima di procedere all'illustrazione delle principali poste del bilancio si riportano, nel prospetto che segue, in forma aggregata, i dati relativi:

- ai valori "economici" delle entrate e delle uscite dell'anno 2009, raffrontati con i corrispondenti risultati del rendiconto dell'anno 2008;
- alla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2009 e al 31 dicembre 2008.

## SINTESI DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

	ANNO 2009	ANNO 2008	VARIAZIONI
AVANZO PATRIMONIALE ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	1	1	-
VALORE DELLA PRODUZIONE			
PROVENTI E CORRISPETTIVI PER LA PRODUZIONE DELLE PRESTAZIONI E/O SERVIZI			
Allquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	774	939	-165
Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni	5	3	2
Poste correttive e compensative di entrate correnti - Rimborso di contributi	-2	-1	-1
Totale proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi	777	941	-164
ALTRI RICAVI E PROVENTI			
Trasferimenti da altre gestioni dell'INPS	4.023	3.763	260
Totale altri ricavi e proventi	4.023	3.763	260
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	4.800	4.704	96
COSTI DELLA PRODUZIONE			
COSTI PER ACQUISTO MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI			
Spese per prestazioni	-4.803	-4.670	-133
Poste correttive e compensative di spese correnti - Recupero prestazioni	26	25	1
Totale prestazioni istituzionali	-4.777	-4.645	-132
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
PRELIEVI ED ACCANTONAMENTI AI FONDI PER ONERI FUTURI	0	-1	1
ONERI DIVERSI DI GESTIONE			
Trasferimenti passivi	-2	-2	-
Spese d'amministrazione e trasferimento economie di bilancio	-5	-4	-1
Trasferimento ad altre gestioni dell'INPS	-10	-8	-2
Totale oneri diversi di gestione	-17	-14	-3
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	-4.794	-4.660	-134
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A) + (-B)	6	44	-38
PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-29	-44	15
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	24	1	23
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	-1	-1	0
RISULTATO D'ESERCIZIO	-	-	-
AVANZO / DISAVANZO ECONOMICO	-	-	-
AVANZO PATRIMONIALE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	1	1	-